

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO COMUNALE PER INTEGRAZIONE
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI
DI ANZIANI ED ADULTI IN STATO DI BISOGNO

Approvato con deliberazione consiliare n° 47 del 26/11/2014

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 Requisiti di ammissione
- Art. 6 Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario
- Art. 7 Criteri per la quantificazione della quota di compartecipazione dei soggetti tenuti agli alimenti
- Art. 8 Disposizioni transitorie in merito all'I.S.E.E.
- Art. 9 istruttoria della domanda
- Art. 10 Calcolo dell'intervento economico comunale a parziale coperture della retta di ricovero
- Art. 11 Revisione dell'intervento economico
- Art. 12 Controlli
- Art. 13 Recuperi e rivalse
- Art. 14 Casi particolari
- Art. 15 Norme transitorie e finali

ART. 1 OGGETTO

Il regolamento definisce le modalità ed i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune di Pagnacco, finalizzati alla parziale copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali accreditate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La collocazione in strutture residenziali è finalizzata ad assicurare ai soggetti anziani ed adulti in stato di bisogno, idonei interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria. Detta collocazione deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale e polifunzionale ubicate nell'ambito del Distretto Sanitario di residenza o presso eventuali altri Distretti ove siano collocate le strutture prescelte dall'utente/interessato, anche in relazione alla situazione del nucleo familiare di appartenenza. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale del beneficiario tenendo conto anche della economicità della stessa.

ART. 2 FINALITA'

La finalità del presente regolamento è quella di garantire un sostegno economico all'anziano/adulto che si trovi in stato di bisogno e che necessiti di una soluzione residenziale protetta.

Al fine di determinare in concreto l'eventuale somma da erogare a ciascun beneficiario, il regolamento prevede a:

- stabilire la modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta oltre a definire i requisiti di ammissione;
- fissare i criteri di contribuzione al beneficiario;
- individuare eventuali soggetti obbligati all'integrazione della retta di ricovero attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
- definire la ripartizione dell'onere economico tra il beneficiario, i civilmente obbligati ed il Comune.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

BENEFICIARIO: anziano e/o adulto che necessita di essere accolto in strutture residenziali protette, in quanto impossibilitato a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi.

CIVILMENTE OBBLIGATO: persona tenuta all'obbligo degli alimenti (ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile).

DONAZIONE: contratto col quale una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario) con la cessione gratuita di un diritto o con l'assunzione di un'obbligazione (art. 769 C.C.).

STATO DI BISOGNO: mancanza o insufficienza di mezzi per provvedere alle necessità primarie della vita in relazione alla situazione in cui versa la persona.

RICHIEDENTE: ricoverando, ricoverato, nonché tutore, curatore, amministratore di sostegno, parente o affine del ricoverando/ ricoverato.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta va compilata su apposito modulo predisposto dal Servizio competente e deve essere sottoscritta dal richiedente (così come meglio definito all'art. 3). Al momento della domanda devono inoltre essere acquisite le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione dell'esistenza di soggetti civilmente obbligati;
- dichiarazione di avvenute donazioni;
- dichiarazione di impegno ad utilizzare eventuali beni mobili ed immobili di cui il beneficiario divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso degli importi anticipati dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- ogni altra dichiarazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio-economiche del nucleo familiare del beneficiario e dei parenti civilmente obbligati, oltre alla documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Comune di Pagnacco interviene con un sostegno economico qualora il Servizio Amministrativo Sociale, eventualmente anche sulla base della relazione predisposta dall'assistente sociale, accerti nei confronti del beneficiario la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

1. residenza anagrafica nel territorio comunale prima del ricovero (ultima residenza anagrafica ex art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000);
2. progetto assistenziale condiviso con i servizi sociosanitari della competente ASL territoriale dal quale si evinca l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa all'inserimento in strutture residenziali di tipo assistenziale e polifunzionale;
3. capacità economica non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
4. civilmente obbligati non in grado di farsi carico totalmente/parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale e che hanno sottoscritto l'impegno alla compartecipazione della retta, dopo aver presentato la documentazione richiesta;

Non viene concesso nessun intervento economico qualora il beneficiario risulti:

1. essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione della casa di abitazione e relative pertinenze, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da genitori, fratelli e sorelle, nonché da figli a condizione che la base imponibile ai fini IMU/TASI della casa non sia superiore a € 70.000,00, fatto salvo l'eventuale accertamento sul reale valore di mercato ed a quanto previsto al successivo art. 6;
2. aver donato tutto o parte del proprio patrimonio nei **tre** anni precedenti la domanda di integrazione della retta, fatta eccezione per le donazioni di modico valore valutate in rapporto alle condizioni economiche del donante. I donatari sono tenuti a coprire l'importo della retta, fino alla concorrenza del valore dei beni ricevuti in donazione (rif. art. 437 C.C.);

Sono esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento.

Qualora dal verbale dell'Unità di Valutazione Distrettuale – U.V.D. – e da eventuale altra documentazione emerga l'urgenza ed indifferibilità del ricovero, il Comune può anticipare alla struttura le spese del ricovero salvo l'espletamento successivo della procedura finalizzata al rimborso da parte del ricoverato e dei civilmente obbligati delle somme anticipate, nei modi previsti dal presente Regolamento.

ART. 6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato ***dei requisiti di ammissione*** di cui al precedente art. 5.

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali, così come prevista dalle disposizioni regionali.

Per la determinazione della somma a carico del Comune si valuta la situazione patrimoniale del beneficiario. A titolo meramente esemplificativo si deve tenere conto dei seguenti elementi:

A. Redditi:

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
(indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, rendite INAIL-INPS o di altro Ente, pensioni per ciechi e per sordomuti, pensione o assegno sociale, redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.).

B. Beni mobili:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- investimenti finanziari, ecc.

In presenza di depositi intestati al richiedente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'integrazione a carico del Comune sarà corrisposta solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 3.500,00.

Beni immobili: La titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali con la sola eccezione di cui all'art. 5 – comma 2, punto 1.

Qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi successivamente al ricovero e all'ottenimento dell'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, detti introiti verranno direttamente utilizzati per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo, fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso o revocarlo.

Qualora l'entità degli introiti fosse tale da consentire la copertura delle somme già corrisposte dal Comune, il medesimo potrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte.

ART. 7

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

I soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 433 C.C., sono nell'ordine:

- Il coniuge;
- I figli e in loro mancanza i discendenti prossimi;
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali e gli adottanti;
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I predetti soggetti concorrono al pagamento della retta di ricovero del familiare, nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intera retta.

Per definire la quota di integrazione della retta i soggetti di cui sopra dovranno presentare l'attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare. Detta attestazione dovrà essere annualmente aggiornata.

Quota di compartecipazione mensile

La quota di compartecipazione mensile massima richiesta a ciascun nucleo familiare dei civilmente obbligati viene calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Quota di compartecipazione mensile} = \frac{(\text{I.S.E.E.} - 8.238,54)}{\text{Soglia massima} - \text{soglia di esenzione}} \times \text{quota di compartec. mensile massima richiesta}$$

Si intende per:

- Soglia di esenzione: attestazione I.S.E.E. pari o inferiore a € 8.238,54.
- Soglia massima di accesso al beneficio, € 35.000,00. Se il nucleo presenta un'attestazione I.S.E.E. al di sopra di tale importo, la copertura della retta di ricovero sarà a totale carico dello stesso.
- Quota di compartecipazione mensile massima richiesta con attestazione I.S.E.E. compresa tra € 8.238,54 e € 35.000,00: € 500,00.

Qualora più civilmente obbligati appartengano ad uno stesso nucleo familiare, la quota di compartecipazione è unica ed i civilmente obbligati ne rispondono in solido.

Abbattimenti

Prima del calcolo della quota di compartecipazione, si applica un abbattimento del 20% sull'I.S.E.E. dei nipoti discendenti, ascendenti prossimi, generi, nuore e suoceri del beneficiario, del 30% sull'I.S.E.E. dei fratelli e sorelle dello stesso. I civilmente obbligati che siano disabili certificati ai sensi della L. 104/1992 ovvero riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto ad un ulteriore abbattimento del 25% sulla quota calcolata a loro carico.

Esoneri

Sono esonerati dal versamento della quota i civilmente obbligati che siano ricoverati in una struttura protetta che comporta il versamento di tutti i loro redditi a copertura delle spese necessarie al loro ricovero. Per fruire di quest'ultima esenzione è necessario che sia presentata apposita dichiarazione.

Unica fonte di reddito

Qualora l'unica fonte di sostentamento del beneficiario ricoverato e della sua famiglia anagrafica sia costituita dai redditi del primo, la misura della quota di compartecipazione sarà determinata anche tenendo conto delle necessità di mantenimento del nucleo familiare dell'ospite della struttura.

Spese documentate

Nella quantificazione della quota di compartecipazione dovuta, è possibile tener conto di eventuali somme già versate come obbligo alimentare per il ricovero di un altro familiare, purché venga presentata agli uffici idonea documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta.

La soglia di esenzione, la soglia massima di accesso al beneficio e la quota di compartecipazione massima richiesta a ciascun civilmente obbligato, possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MERITO ALL'I.S.E.E.

Il sostegno economico concesso verrà erogato secondo le modalità stabilite nel precedente articolo fino all'effettiva attuazione delle nuove disposizioni che disciplinano l'I.S.E.E. (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159).

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, concluderà l'istruttoria verificando la completezza della documentazione richiesta, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di necessità il Comune richiederà, una sola volta, l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora non pervenga al Comune la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta entro il termine indicato al comma 2, l'ufficio comunale competente comunicherà per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990.

ART. 10 CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE A PARZIALE COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO

L'intervento economico comunale a parziale copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i criteri di cui al precedente articolo 7, devono essere sostenute dai civilmente obbligati.

ART. 11 REVISIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

Annualmente l'Amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'intervento economico ed eventualmente ridetermina la quota di compartecipazione riferita a ciascun civilmente obbligato.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo annuale di presentazione della attestazione I.S.E.E. da parte dei civilmente obbligati, il Comune proseguirà nell'erogazione dell'intervento economico disciplinato dal presente regolamento, salvo il recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo.

ART. 12 CONTROLLI

Il Servizio è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora si riscontrino delle irregolarità o delle omissioni nelle dichiarazioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Servizio competente comunicherà ai soggetti richiedenti tali irregolarità invitandoli a regolarizzare o a completare la dichiarazione. In mancanza della regolarizzazione il procedimento non avrà seguito.

ART. 13 RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, attiverà le opportune procedure che consentano di recuperare risorse economiche del beneficiario quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc....

Nel caso in cui l'Ente intervenga per motivi di urgenza ed indifferibilità del ricovero e riscontri successivamente la mancanza dei presupposti necessari per un sostegno economico, è tenuto a rivalersi sull'interessato, sui civilmente obbligati e sugli eredi.

ART. 14 CASI PARTICOLARI

In situazioni particolari, sulla base della relazione predisposta dall'Assistente Sociale, la Giunta Comunale disciplina eventuali casi particolari in deroga agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, fatto salvo il recupero delle somme corrisposte nel periodo.

ART. 15 NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Relativamente a coloro che già beneficiano del contributo comunale al momento dell'approvazione del Regolamento viene mantenuta la compartecipazione precedentemente stabilita fino al 31/12/2014. Dal 01/01/2015, l'Ufficio competente rideterminerà le quote di contribuzione sulla base del presente Regolamento.